

APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BOSCHINA

CIG 9110710BB9

CUP E37H22001140004

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione prestazioni a misura	64297.18
2	Importo stimato manodopera	11742.19
3	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza	3754.23
T	Totale appalto (1 + 2 + 3)	79793.60

ART. 1 – DEFINIZIONI

- **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:** il decreto legislativo 19 aprile 2017, 56;
- **Nuove disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:** legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- **Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi:** Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
- **Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale:** D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n.120;
- **Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure:** D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108;
- **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021** recante disposizioni in ordine alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati;
- **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- **Linee Guida ANAC n. 4** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 de 26 ottobre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e alla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con delibera di Consiglio n. 636 del 10/07/2019 ;
- **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- **Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49** Regolamento recante : "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto
- **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del Codice dei contratti e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- **Costo del lavoro** (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle

spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- **Costi di sicurezza aziendali** (anche CS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Costi della manodopera aziendali** (anche CM): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dall'impresa sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008
- **Oneri di sicurezza** (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014)
- **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria della Via Boschina secondo gli interventi specificati al successivo art. 3.

L'appalto ha una durata presunta di giorni 60 naturali, consecutivi e continui.

Per tutta la durata dei lavori la ditta dovrà garantire la normale fruizione delle aree non oggetto di intervento.

Costituisce oggetto dei lavori la sistemazione e ripristino della Via Boschina, in sintesi:

- Ripristino piano e riempimento buche
- Rifacimento nuovo sottofondo e piano di posa
- Fornitura e posa nuovo strato di pavimentazione in calcestruzzo stabilizzato

La fornitura e posa dello stabilizzato in calcestruzzo deve corrispondere alla tipologia in elenco prezzi

Le prestazioni oggetto di appalto sono a "misura" e sono quantificate progressivamente applicando i prezzi allegati al presente Foglio Patti e Condizioni, al netto del ribasso offerto.

Le tipologie e le modalità da seguirsi per l'esecuzione degli interventi richiesti sono descritte negli elaborati allegati.

Tutti gli interventi da prestarsi verranno comunicati dall'Amministrazione Comunale all'Impresa appaltatrice mediante segnalazione via e-mail, oppure PEC, preceduta da comunicazione telefonica in relazione alle esigenze dell'Amministrazione Comunale stessa, da parte degli uffici competenti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito nella legge n. 108 del 2021 ed a quanto disposto dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 26.09.2019, causa 63/2018 e 27.11.2019, causa 402/18, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza limitazioni della quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto.

In presenza di particolari circostanze l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di affidare altre prestazioni dello stesso genere, anche ad altre Imprese aventi un contratto in essere con l'Ente

L'appalto è soggetto, comunque, alle osservanze e disposizioni di leggi vigenti in materia di appalti e di prestazioni per conto di Enti pubblici.

ART. 3 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PARTICOLARI REQUISITI RICHIESTI

L'appalto di cui all'oggetto dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con materiale e mezzi a carico della Ditta aggiudicataria e in conformità alle condizioni espresse nel presente Foglio di Patti e Condizioni. Esso avrà inizio dopo l'avvenuta stipula del contratto ovvero, in caso di urgenza, in seguito a specifica disposizione da parte del Settore 3 -

Si precisa che per gli interventi dovranno essere utilizzati idonee attrezzature e mezzi nonché prodotti registrati e approvati dalle competenti autorità.

PRESCRIZIONI GENERALI:

Le attrezzature di vario tipo utilizzate dovranno soddisfare le esigenze e le norme di buona tecnica in materia.

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Considerata la natura dei lavori e le problematiche legate ad una corretta gestione della viabilità, l'appaltatore deve assicurare la disponibilità, per tutto il periodo dei lavori, delle aree circostanti
- b) Durante l'esecuzione dei lavori, ove necessario, l'impresa dovrà adeguarsi a esigenze non sospensibili, arrestando ove possibile, eventuali lavorazioni che impediscono il normale traffico pedonale o veicolare

ART. 4 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI, PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME – SCELTA DELL'APPALTATORE

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche (D.Lgs. n. 50/2016 c.d. "Codice dei Contratti" e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore e per quanto applicabili, nonché dalle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).

La scelta della ditta esecutrice avrà luogo mediante *affidamento diretto* ai sensi dell'art. 36, commi 2 lett. a) e 8 ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e l'assegnazione dell'appalto verrà effettuato in base al ribasso percentuale offerto dalla ditta affidataria sulle singole voci di elenco prezzi unitari posto a base di gara allegato al presente Foglio di Patti e Condizioni a norma dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come meglio specificato nella documentazione di accompagnamento.

Costituiscono parte integrante del presente, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- a) Computo metrico
- b) Elenco prezzi;
- c) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire nonché i regolamenti municipali di Igiene e Sanità e di Igiene Urbana;
- d) le norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nei prezzi di elenco di cui allo specifico allegato, sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle suddette condizioni generali, capitolati, istruzioni, prescrizioni tecniche, regolamenti, norme ecc.

ART. 5 – MODALITA' INERENTI L'AFFIDAMENTO – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n.120, D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108, D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per quanto applicabile, Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione dell'Autorità 26/10/2016, n.1097 e aggiornate con deliberazioni dell'Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n.636), nonché dalle condizioni stabilite dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (c.d. Testo Unico della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).

L'appalto verrà affidato direttamente dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con le deroghe introdotte dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n.120, e dall'art. 51, comma 1, punto (2.2.) del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108, attraverso piattaforma di e-procurement denominata Sintel di ARIA spa della Regione Lombardia, previa valutazione comparativa

tra le offerte prodotte da più operatori economici interpellati ed individuati nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti e dei principi enunciati dall'art.30, comma 1, 34 e 42 del suindicato D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed in coerenza con le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione dell'Autorità 26/10/2016, n.1097 e aggiornate con deliberazioni dell'Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n.636, con il criterio del prezzo più basso, a norma dell'art.1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n.120 e del ripetuto art.36, comma 9 bis del Decreto Lgs.vo n. 50/2016, espresso in termini di sconto percentuale da applicarsi indistintamente a tutti i prezzi di cui all'art. 4 del presente foglio di Patti e Condizioni al netto di I.V.A. ed oneri della sicurezza.

Il lavoro/servizio/fornitura sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato la migliore offerta economica in termini di percentuale di ribasso. Non saranno ammissibili offerte in rialzo rispetto ai prezzi di cui al predetto articolo 2.

L'amministrazione Comunale procederà egualmente all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'Amministrazione Comunale potrà non aggiudicare l'appalto a suo insindacabile giudizio.

La stima dell'incidenza della manodopera è stata effettuata sulla scorta del modello Ance sulla congruità della manodopera che stabilisce le percentuali minime dell'incidenza del costo della manodopera sul valore delle opere, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità e le tabelle ministeriali del ministero del lavoro e delle politiche sociali – costo medio orario per il personale addetto a MANO D'OPERA EDILE SPECIALIZZATA aziende pubbliche e private – rif. Gennaio 2021. Si precisa che dalle suddette tabelle non è tuttavia possibile ottenere il salario minimo poiché dalle stesse è possibile ricavare esclusivamente il differente dato del "costo medio orario del lavoro", prevalendo in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici il principio secondo cui i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile ma, svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenziando una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori.

Considerato pertanto che non esiste una specifica incidenza in relazione alla tipologia di lavoro, si è ritenuto di utilizzare la tabella più attinente in relazione all'effettiva incidenza dei singoli lavori sulla base delle prestazioni esperite negli anni precedenti, riportando al DM 11 dicembre 1978 e valutando una percentuale di manodopera minima del 14,716%, congrua rispetto all'indice del 13,77% stabilito dal modello ANCE per le operazioni OG3 – OPERE STRADALI.

L'importo dell'appalto ammonta a:

	Importo prestazioni soggette a ribasso al netto I.V.A.	Importo prestazioni manodopera al netto I.V.A. (inc. min. 14,716%) *	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso al netto I.V.A.	Importo complessivo stimato al netto I.V.A.
	64297.18	11742.19	3754.23	79793.60
Totali	Euro	Euro	Euro	Euro

*** N.B.:** Si precisa che in fase di formulazione dell'offerta sulla voce relativa alla manodopera il ribasso percentuale è da considerarsi applicato esclusivamente alle voci delle Spese Generali e Utile dell'Impresa considerate dall'Amministrazione per il seguente servizio pari complessivamente al 25 % di cui 15 % per spese generali e 10 % per utile dell'impresa

ART. 6 – REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in competente bollo, dovrà riportare:

- l'indicazione del ribasso percentuale in termini di sconto unico da applicarsi indistintamente su tutti i prezzi di cui all'art. 4 del presente foglio di Patti e Condizioni
- l'impegno, da parte dell'impresa, ad eseguire il lavoro in oggetto alle condizioni espresse nel presente foglio di Patti e Condizioni.

La redazione dell'offerta comporta l'implicita dichiarazione da parte della Ditta di aver effettuato sopralluogo onde accertare l'esatta consistenza degli interventi oggetto del presente appalto.

ART. 7 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI, PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME – SCELTA DELL'APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del presente, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- Capitolato generale di appalto, che s'intende materialmente trascritto;
- le norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Nei prezzi di elenco di cui allo specifico allegato, sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle suddette condizioni generali, capitolati, istruzioni, prescrizioni tecniche, regolamenti, norme etc.

ART. 8 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VIGILANZA DEL COMUNE

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito dal presente Foglio Patti e Condizioni, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune di Gallarate sotto la piena responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

Il Comune potrà designare uno o più incaricati che avranno il potere di effettuare le necessarie verifiche e controlli e di impartire alla ditta le necessarie direttive e le osservazioni opportune sull'andamento delle operazioni ai fini della conformità dell'esecuzione dell'appalto e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.

Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite dal Comune nell'esercizio delle suddette facoltà, non lo impegnano qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle lavorazioni/servizio/fornitura effettuato.

La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell'esecuzione degli interventi non solleva la ditta ed il proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.

L'Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all'interno del luogo delle singole operazioni.

ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

Il contratto avrà la durata di giorni 60 (sessanta) naturali, consecutivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

- La Stazione appaltante è sempre autorizzata a procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori/servizi/forniture, anche nelle more della eventuale stipulazione del formale del contratto e della verifica dei requisiti generali e speciali posti per la partecipazione all'assegnazione della commessa, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11.09.2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

L'importo del presente appalto ammonta a €. 79.793,60 , di cui €. 76.039,37 per prestazioni a misura e €. 3.754,23 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a €. 17.544,59 -per IVA al 22% per una spesa complessiva di €. 97.338,19

Le prestazioni saranno contabilizzate secondo le modalità fissate dal presente Foglio di Patti e Condizioni e con riferimento agli interventi effettivamente richiesti ed eseguiti, riscontrabili dalle comunicazioni inviate.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della firma da parte dell'Impresa Appaltatrice dell'impegnativa di esecuzione dei servizi in oggetto del presente appalto, la stessa dovrà costituire una cauzione nelle forme prescritte dall'art. 103 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50; in particolare la polizza fidejussoria o assicurativa dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'impegnativa di esecuzione dei servizi, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

Dopo aver effettuato il suddetto deposito cauzionale definitivo, la ditta Appaltatrice è tenuta, sotto pena di decadenza, a sottoscrivere l'eventuale contratto di appalto, se previsto, assolti gli adempimenti di legge richiesti, entro i termini che al riguardo saranno indicati dall'Amministrazione.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione e tale pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di fattura in modalità elettronica e compilata secondo le indicazioni delle vigenti leggi e previa attestazione di regolarità della prestazione, rilasciata da incaricato del Settore 3 comunale.

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri derivanti dal pagamento delle prestazioni in oggetto, compresi oneri previdenziali ed assicurativi.

L'affidatario dell'appalto è in particolare tenuto ad osservare ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da leggi, norme sindacali, assicurative nonché da consuetudini derivanti da contratti collettivi o disposizioni inerenti la manodopera.

A riguardo si precisa che, a richiesta l'affidatario deve trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti preposti. Qualora l'Amministrazione riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Pertanto l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore pena la nullità assoluta del relativo contratto inserisce nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

La Stazione appaltante acquisirà d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla legge.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dovrà essere comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato; tale congruità, per i lavori edili è verificata mediante l'attestazione di congruità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 giugno 2021 recante *"disposizioni in ordine alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati"*; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

ART. 12 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E D'INFORTUNISTICA.

Il personale che l'Impresa mette a disposizione deve essere costantemente, per numero, quantità e professionalità adeguato all'impegno richiesto al servizio da eseguire, alla disponibilità delle attrezzature e dai materiali ed ai termini stabiliti nella comunicazione.

L'impresa è l'unica responsabile nell'esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, in conformità alle buone regole della tecnica e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento all'osservanza delle misure generali di tutela previste dal D. Lgs.vo n. 81/2008 e dovrà inoltre attenersi ai seguenti obblighi specifici:

- Attuare tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati;
- Mantenere le aree interessate dalle operatività in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità;
- Provvedere alla manutenzione, al controllo prima dell'entrata in servizio ed al controllo periodico dei mezzi e delle attrezzature, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- Assicurare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratti di materie e di sostanze pericolose;
- Effettuare l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi o fasi di lavoro/servizio/fornitura;
- Coordinare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- Impiegare macchine ed attrezzature provviste di marchi "CE" così come disposto dalla direttiva macchine approvata con D.P.R. 24/07/1996;
- Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. 81/2008;
- Presentare preliminarmente all'inizio del lavoro/servizio/fornitura, apposito Piano Operativo per la Sicurezza al fine di preservare i lavoratori da eventuali pericoli per la loro incolumità.

Nell'esercizio delle prestazioni che formano oggetto del lavoro/servizio/fornitura, l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'affidatario esegue il lavoro/servizio/fornitura sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione committente e dei terzi, ed evitando qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Compete esclusivamente all'Impresa ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità e i sistemi di organizzazione, di conduzione e di direzione tecnica;
- le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento necessario per salvaguardare la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Impresa, restando il Comune, nonché il personale preposto alla sorveglianza, sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità ed indennizzi nonché da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Impresa deve designare un suo rappresentante in qualità di Direttore Tecnico, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell'ambito delle operatività da eseguire e munito di regolare procura di firma. Egli deve essere sempre presente sul luogo degli interventi, rispondere in qualsiasi momento alle richieste del Comune e non potrà essere sostituito senza preventivo accordo con l'Amministrazione.

Se per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza delle disposizioni di Legge o dei regolamenti, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, a carico della quale saranno tutti gli oneri necessari per il completamento degli interventi.

L'Impresa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio degli interventi e comunque entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici.

L'Impresa si impegna a trasmettere al Comune alla sottoscrizione del contratto, e comunque entro 30 giorni dalla data di detta sottoscrizione, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dagli artt. 89 e 96 con i contenuti di cui al punto 3 allegato XV del D.Lgs. 81/2008, consapevole che l'Impresa stessa, e per essa il direttore Tecnico, sono gli unici responsabili dei contenuti del suddetto piano e del suo rispetto nell'esecuzione dei servizi sollevando da ogni responsabilità sia civile che penale il personale designato dall'Ente Appaltante.

Nell'esercizio delle prestazioni che formano oggetto del contratto l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa, sarà tenuta in particolare all'osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc.

L'Impresa, se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.

In particolare, l'Impresa si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme di Legge e le prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del Lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica dei competenti organismi di controllo, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

La ditta dovrà compilare e sottoscrivere il D.U.V.R.I. come specificato nello stesso documento e operare nel rispetto di quanto previsto.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI D'APPALTO

Gli interventi verranno ordinati dal Settore 3 del Comune mediante disposizioni di servizio impartite alla Ditta e di norma trasmesse a mezzo di posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (pec). Nelle disposizioni di servizio oltre ai tempi di intervento potranno essere indicati i nominativi con relativi riferimenti (*telefono, indirizzo, etc.*) di cittadini, associazioni o altro da contattare a cura e spese della ditta aggiudicataria al fine di favorire una precisa individuazione della problematica segnalata e una migliore riuscita dell'intervento.

Nei casi di urgenza l'ordine potrà anche essere impartito verbalmente, telefonicamente con successiva conferma a mezzo di posta elettronica o pec.

La Ditta sarà tenuta a comunicare al Comune per iscritto i nomi delle persone delegate alla firma e il nominativo del tecnico che la Direzione Tecnica della Ditta riterrà di proporre per eseguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione del servizio.

Ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto.

ART. 14 – TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – PENALITA'

Nelle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 13, con i quali verrà ordinata di volta in volta l'esecuzione di determinate prestazioni riferite all'oggetto del contratto, saranno indicati i relativi termini utili per portare a compimento gli stessi a decorrere dalla data di ricevimento dei singoli Moduli di Comunicazioni, nel caso in cui gli stessi non possano essere effettuati nei termini di cui all'art. 8.

PENALITA': per ogni singola infrazione rilevata, sarà applicata una penalità pari a 0.1% dell'importo di contratto.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante PEC e, decorsi cinque giorni dalla data di ricezione, senza che siano state fornite dall'aggiudicatario giustificazioni ritenute motivatamente valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenuta/e sui compensi in occasione delle liquidazioni delle fatture. L'Amministrazione comunale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà avvalersi della cauzione definitiva di cui all'articolo 10 e/o compensare i predetti crediti con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

ART. 15 – CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative alla durata della giornata lavorativa "tipo" come da Contratto Collettivo Nazionale, al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

ART. 16 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Nella formazione del prezzo delle prestazioni sono tenuti presenti e quindi sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni della stazione appaltante.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- consentire libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri, al personale che eserciti la direzione o la sorveglianza dei lavori per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel presente;

- conservare e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti temporaneamente con l'esecuzione del servizio, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie;

Restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi al rilascio delle autorizzazioni che dovessero essere necessarie nel rispetto della vigente normativa;

ART. 17 – CESSIONE DELL'APPALTO - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito nella legge n. 108 del 2021 ed a quanto disposto dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 26.09.2019, causa 63/2018 e 27.11.2019, causa 402/18, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza limitazioni della quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto.

L'Amministrazione Comunale non corrisponderà direttamente i pagamenti ai subappaltatori; il soggetto subappaltante è comunque tenuto a trasmettere all'Amministrazione copia delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute effettuate.

L'intenzione di avvalersi dell'istituto del subappalto dovrà essere manifestato dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui all'atto dell'offerta vengano indicati da parte dell'appaltatore gli interventi che intende subappaltare nei termini sopra specificati, il medesimo dovrà provvedere al deposito dei relativi contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle operatività; al momento del deposito dei contratti di subappalto l'appaltatore trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per eseguire appalti pubblici.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena della nullità, apposita clausola quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010.

A seguito della richiesta di subappalto da parte dell'appaltatore e del deposito dei documenti sopra indicati, l'Amministrazione Comunale provvederà entro un termine di 30 giorni al rilascio di formale autorizzazione al subappalto, con possibilità di prorogare tale termine una sola volta. In assenza di un espresso provvedimento, in tal senso, l'autorizzazione in questione si intende concessa.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., senza costituzione in mora, e previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. ovvero PEC nel caso in cui non fosse garantito pienamente quanto stabilito nel presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 19 – DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA'

L'operatore economico dichiara di impegnarsi ad acquisire copia del codice di comportamento del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 13/01/2014, efficace ai sensi di legge, garantendo per sé e per i propri aventi causa il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte, utilizzando, allo scopo, il sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di averlo scaricato ed acquisito ai propri atti. Il professionista dichiara, in questa sede, di aver ricevuto consegna del codice di comportamento in esame. L'operatore economico dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n.190, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di dirigenti, titolari di posizione organizzativa e/o responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che, in caso di falsa dichiarazione, si determina l'esclusione dalla procedura di affidamento della commessa e/o la risoluzione ex lege del contratto, con addebito di risarcimento del danno. Il Dirigente comparente dichiara che nel procedimento di assegnazione della commessa de qua è stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 comma 2 – lett. a) del PTPC approvato con deliberazione di Giunta Comunale 30/01/2019, n. 13, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima dichiarazione viene resa dall'Appaltatore con riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto.

L'Appaltatore dichiara di accettare i patti d'integrità approvati con deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2015, n. 124, efficace ai sensi di legge, espressamente dichiarando che essi gli sono pienamente noti quanto a contenuto e forze cogenti nelle regole menzionate dal rapporto contrattuale de quo, anche e soprattutto in relazione alle cause di nullità che essi dovessero prevedere;

ART. 20 – DISCIPLINA ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e nello specifico al rilascio della informativa liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11.09.2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia tali situazioni preclusive alla stipulazione. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni e fatto salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Qualora la documentazione, successivamente pervenuta, accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.L. 16/07/2020 n. 76 recede dal contratto d'appalto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella residenza municipale ed il rappresentante della ditta appaltatrice nel recapito nell'ambito del territorio.

ART. 22 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura;
- c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno del Comune implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e della Legge 07.08.1990 n. 241; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di fornitura; gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti aspettanti all'interessato sono quelli previsti dal regolamento stesso;
- f) "titolare" è il Comune di Gallarate come sede in via Verdi 2 Gallarate

ART. 23 - NORMATIVE APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio di Patti e Condizioni si rinvia:

- al D.Lgs. n. 50/2016;
- Nuove disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#) al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale: D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120 e della Legge 29/07/2021 n.108
- Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure: D.L. 31 maggio 2021, n. 77

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Crespi Responsabile del Servizio Infrastrutture pubbliche- presso il Settore Lavori pubblici e patrimonio (tel. 0331-754215 / 278 / 269 – e-mail: giorgiocrespi@comune.gallarate.va.it).

ART. 24 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a livello di accordo bonario le parti si rivolgeranno all'autorità giudiziaria. Foro competente è Busto Arsizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Crespi